

PORT SECURITY PIOMBINO S.R.L.U.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2020

Art. 6, comma 4 D.Lgs n. 175/2016

Sommario

Premesse	3
La Società Port Security Piombino Srlu	5
Gli Organi Sociali (L'Assemblea dei Soci/L'Organo Amministrativo/Il Collegio Sindacale)	6
L'Assetto Organizzativo della Società	7
La norma di riferimento – Art.6 del D.Lgs 175/2016	9
Misure intraprese dalla società in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016	10
Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 – Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi	10
Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 – Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	18
Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 – Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario	22
Co.4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario	23
Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario	23

PREMESSE

La Relazione predisposta ha lo scopo di portare alla conoscenza del Socio Unico gli elementi necessari per consentire una consapevole verifica *risk oriented* della Società partecipata.

Per consentire una lettura anche “storica” dei dati presentati saranno riportati, nel documento, gli *indicatori di criticità* individuati ed utilizzati nelle varie relazioni già predisposte nel tempo e presentate al Socio al fine di consentire una migliore e più informata rappresentazione delle eventuali criticità societarie. Più precisamente:

- indicatori estratti dai dati emergenti dal bilancio relativo all’esercizio 2016;
- indicatori estratti dai dati emergenti dal bilancio relativo all’esercizio 2017;
- indicatori estratti dai dati emergenti dal bilancio relativo all’esercizio 2018;
- indicatori estratti dai dati emergenti dal bilancio relativo all’esercizio 2019;

La relazione, infine, esprime anche un aggiornamento dei valori degli indicatori di soglia, previsti e ritenuti significativi per definire gli andamenti della Società, alla data del 31/12/2020 (calcolati partendo dai valori espressi nel bilancio relativo detto esercizio in fase di approvazione).

Il presente documento riporta, inoltre, tutti gli elementi descrittivi già a suo tempo evidenziati nelle precedenti relazioni consegnate al Socio Unico, integrati laddove fossero emerse eventuali novità o criticità di rilievo.

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di “assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”, attraverso la “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità” e la “ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”.

L’art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla “costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”.

Il Dlgs 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali Società *in house* (art. 16), le società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18) e le società partecipate dagli enti locali (art. 21).

Il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all’art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all’organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (art. 6) l’adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all’assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell’organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione. In mancanza dei necessari chiarimenti in merito, attese le analogie che possono essere riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del Testo Unico e quelle che caratterizzano la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" – (tra cui le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno – comprendenti, tra l'altro, l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – e l'adesione al codice di comportamento di categoria).

LA SOCIETA' PORT SECURITY PIOMBINO S.R.L.U.

La **Port Security Piombino S.r.l.u.** (da adesso **PSP Srlu**) è stata costituita il 23 aprile 2010, come articolazione organizzativa del Socio Unico, Autorità Portuale di Piombino.

Successivamente, in attuazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 recante la *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali*, è stata soppressa l'Autorità Portuale di Piombino e costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ne ha "ereditato" la giurisdizione territoriale divenendo, tra l'altro, unico socio di PSP Srlu, svolgente l'attività di vigilanza sul porto di Piombino.

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento, esclusivamente per conto del Socio Unico, di servizi di sicurezza per i quali all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti. La Società non può svolgere la propria attività per soggetti diversi dal Socio Unico.

La titolarità dell'intero capitale sociale della PSP Srlu è in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che esercita sulla società un "controllo analogo".

Tra la PSP Srlu e l'Ente Socio sussiste un rapporto di "*in house providing*", intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le seguenti condizioni:

- La PSP Srlu ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto dall'Ente (requisito della proprietà pubblica);
- La PSP Srlu svolge l'attività affidata esclusivamente per l'Ente (requisito di esclusività dell'attività);
- L'Ente socio esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, (requisito del controllo analogo);
- L'Ente socio controlla anche quanto stabilito dall'art. n° 19 comma 5 D.lgs 175/2016, e fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto anche quanto stabilito all'art. n° 25 del T.U. D.lgs 175/2016. La PSP garantisce il concreto proseguimento di quanto disposto dal Socio Unico.

I servizi affidati dall'Ente socio a PSP Srlu riguardano sostanzialmente l'attività di vigilanza/sicurezza e sono affidati in modalità *in house providing*, nel rispetto dei requisiti e dall'art. n° 16 del T.U. D.lgs.175/2016.

Tali servizi sono eseguiti in forza delle previsioni dell'art. 133 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

Le principali fonti normative, a cui l'attività svolta da PSP Srlu deve attenersi sono le seguenti:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento attuativo -Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635 - e successive modifiche;
- Decreto Ministeriale (Interno) n.154 del 15/09/2009;
- Decreto Ministeriale (Interno) n. 269 del 01/12/2010;
- Reg. n. 725/20014 (CE);
- Decreto Legislativo n.203/2007;
- Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Decreto Legislativo n. 100 del 16/06/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Decreto Legislativo n. 231/2001.

GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci (Socio unico - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale);
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio sindacale.

- 1) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI.** Il capitale sociale di PSP Srlu, pari ad Euro 100.000,00, è interamente sottoscritto e versato dal Socio unico Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. La PSP Srlu opera nell'ambito delle previsioni di cui agli art. 2463 C.C. art.1, co. 1- bis della legge 241/90. La Società deve indicare negli atti, nella corrispondenza e mediante iscrizione presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis (a cura dell'organo amministrativo), la propria soggezione all'altrui attività di direzione, controllo e coordinamento esercitata dal Socio unico. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio Unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.
- 2) **L'ORGANO AMMINISTRATIVO.** La Società è amministrata, su delibera del Socio Unico, da un amministratore unico il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dal Socio. L'organo amministrativo in carica è composto dall'amministratore unico dott. Gabriele Martellucci. Il Socio Unico durante l'assemblea tenutasi il giorno 24 luglio 2017, in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 175/2016 art. n. 11 comma 8 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dal D.Lgs. 100/2017, raccolte le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione, allora in carica, ha provveduto a nominare il suddetto Amministratore Unico per un periodo scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2017. Successivamente, durante l'assemblea tenutasi in data 16 aprile 2018 il Socio Unico ha confermato il dott. Martellucci quale amministratore unico della PSP Srlu per la durata di tre anni (fino ad approvazione del bilancio 2020). L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del Socio Unico e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello Statuto della Società, agli obiettivi, delle direttive ed alle istruzioni definiti dal Socio Unico.
- 3) **IL COLLEGIO SINDACALE.** Il controllo legale dei conti è affidato dal Socio Unico ad un Collegio Sindacale con funzioni anche di controllo contabile. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Attualmente la scadenza del collegio sindacale è fissata alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403-bis C.C ed esercita il controllo legale dei conti. Durante l'Assemblea tenutasi il 16 aprile 2018 sono state affidate al Collegio Sindacale, che ha accettato detta ulteriore attribuzione, le funzioni analoghe di OIV ai sensi di quanto previsto dalla legge. Di seguito i membri effettivi che compongono il collegio sindacale in carica:


Presidente: dott. Gargani Franco;

Sindaci Effettivi: dott.ssa Giannarelli Meri, dott. Franceschini Gianni.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della struttura organizzativa aziendale (Organigramma) come modificata con la Determina dell'amministratore Unico n. 13 del 18/5/2018 che ha previsto un riassetto organizzativo della società.

Determina n. 13 del 18-05-2018
Rev. 10 del 18.05.2018



Con la suddetta Determina è stato disposto, tra l'altro, quanto di seguito riportato in stralcio:

- A decorrere dal giorno 21 maggio 2018, l'organizzazione aziendale della Port Security Piombino è strutturata in due distinti reparti:
 - *Reparto Amministrazione* (RAM per futura identificazione);
 - *Reparto Comando Operativo* (ROC per futura identificazione).
- Al *Reparto Amministrazione* sono attribuite di massima le seguenti competenze:
 - Istruttoria pratiche per gli affidamenti (acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della società);
 - Pratiche Amministrative del personale (presenze, indennità, autorizzazioni prefettizie, archivio, ecc.)
 - Servizio Cassa e contabilità spicciola (Prima nota)
 - Gestione fatture attive e passive
 - Formazione (programmazione fabbisogni aziendali)
 - Anticorruzione e trasparenza (Anac in genere)
 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
 - Adempimenti in materia di privacy

- Sistemi di gestione
 - Statistiche
3. Il *Reparto Amministrazione* dipende direttamente dall'amministratore unico;
 4. Al *Reparto Comando Operativo* è attribuita l'attività operativa della società da espletarsi con il relativo personale. Il Capo Reparto Operativo è responsabile:
 - della gestione del personale operativo (Pianificazione turnistica, ferie, permessi, ecc...);
 - dell'interfaccia con il rispettivo personale (consegna turni, buste paga, ricezione richieste, ecc.);
 - gestione e aggiornamento procedure operative;
 - gestione dotazioni e corredi;
 - dell'interfaccia con il preposto ufficio del socio unico per l'attività di competenza del reparto.
 5. Al *Reparto Comando Operativo* fa capo una "*Squadra Tecnica*" formata da tre unità. La squadra tecnica ha il compito di garantire la manutenzione ordinaria e spicciola dei beni della Società ivi compresi i mezzi e le attrezzature secondo le disposizioni del capo reparto del comando operativo.
 6. Il *Reparto Comando Operativo* dipende da un Direttore Tecnico come individuato e nominato dal Socio.
Si evidenzia che con l'assemblea tenutasi il giorno 5 dicembre 2019 il Socio Unico ha deliberato di sostituire il Direttore Tecnico. L'incarico al nuovo Direttore Tecnico (ex D.M. Interno n. 154/2009) individuato dal Socio e scelto tra i dipendenti in forza alla società ha avuto inizio il giorno 1 gennaio 2020.

LA NORMA DI RIFERIMENTO – ART. 6 DEL D.LGS 175/2016

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art 6 del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" che prescrive:

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*
2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) *Regolamenti interni volti a garantire le conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) *Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) *Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

MISURE INTRAPRESE DA PORT SECURITY PIOMBINO SRLU IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 6 DEL D.LGS 175/2016.

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese da PSP Srlu per ottemperare alle disposizioni contenute nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 – Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi

In considerazione del fatto che Port Security Piombino Srlu non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della Società, pertanto nessuna misura è stata adottata nell'ambito del dispositivo di cui al comma 1.

Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 – Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

E' richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

E' richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

Come risulta dalle premesse del presente documento PSP Srlu gestisce servizi di vigilanza attuati nei porti di Piombino, Portoferraio come previsti dai piani di sicurezza degli impianti portuali ed approvati dalle competenti Autorità Marittime (Capitaneria di Porto di Livorno per il porto di Piombino e Capitaneria di Porto di Portoferraio per il porto di Portoferraio). L'attività viene svolta in ottemperanza alle previsioni del Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

Quanto al fattore di rischio numero 1 - Esclusività dei ricavi provenienti da un unico committente (il Socio Unico):

Seppur è parso opportuno, ai fini di una complessiva esposizione delle problematiche della Società, mettere in evidenza il presente fattore di rischio è altrettanto necessario rilevare che non è possibile, ad oggi, mettere in atto misure di mitigazione, potendo PSP Srlu espletare l'attività di vigilanza esclusivamente per conto del Socio Unico, mediante un affidamento *in house providing*.

Quanto al fattore di rischio numero 2 - Ricavi della Società rinvenienti (in modo pressoché esclusivo) dall'applicazione di una tariffa oraria fissata (e mai aggiornata) nel Contratto di Servizio stipulato (nel 2010) con il Socio Unico:

I ricavi di PSP Srlu si fondano esclusivamente sul riconoscimento da parte del Socio Unico di una tariffa oraria per il servizio prestato. Tale tariffa venne quantificata nel *contratto di servizio per affidamento in house* stipulato nel 2010 in fase di costituzione della Società (contratto poi successivamente aggiornato nel 2015, senza tuttavia portare alcuna modifica all'importo della tariffa originariamente prevista) e non è mai stata, da allora, oggetto di revisione. Dalla lettura di detto documento rileva che la tariffa oraria venne fissata ad Euro 19,80 oltre un addendum tariffario orario di euro 0,90, connesso all'impegno della Società ad investire nell'acquisto di alcune attrezzature specialistiche e specifiche (a suo tempo acquistate come da accordi intercorsi e acquistate anche in tutti gli anni successivi, come previsto nei *piani degli investimenti* redatti e annualmente e sottoposti al Socio). La tariffa oraria complessiva ammonta ad Euro 20,70, restando, inoltre, a carico della PSP Srlu tutti gli oneri di manutenzione degli impianti e dei sistemi di security sia propri che di proprietà del Socio posti, in sede contrattuale, a carico della Società (e a quel tempo stimati in oltre Euro 100.000 annui).

Questa, sinteticamente riassunta, è la struttura contrattuale su cui si fondano i proventi della PSP Srlu e che determina l'assunzione di costi da parte della Società e di impegni dalla medesima assunti nei confronti del Socio Unico.

E' assolutamente innegabile come fino ad oggi la Società abbia onorato sia tali costi (con particolare riguardo a quelli sostenuti per il personale dipendente in forza), che gli impegni assunti nei confronti del Socio Unico in termini di qualità e tempestività dei servizi erogati. L'efficienza mostrata è frutto degli investimenti nel tempo effettuati in impianti ed attrezzature (necessari per la prestazione di servizi di alta qualità), ma anche di tutti quelli sostenuti per la formazione (obbligatoria per la particolare tipologia del servizio prestato) del personale dipendente (che hanno determinato una professionalizzazione delle risorse operative a disposizione della Società). In questo ragionamento, infine, non può essere trascurato il ruolo della particolare struttura organizzativa della Società che può godere della presenza di una qualificata squadra tecnica elemento essenziale per consentire sia risparmi di costo che tempestività e di interventi sulle attrezzature in uso.

Si evidenzia come la Società nel rispetto degli impegni assunti in sede contrattuale abbia effettuato, negli anni, importanti investimenti in impianti ed attrezzature necessari per prestare un servizio a favore del Socio Unico che fosse sempre di elevata qualità e rispondente ai parametri richiesti. Negli anni che vanno dalla costituzione della Società fino al 2016 gli investimenti in attrezzature sono stimabili in oltre Euro 200.000.

Successivamente a quell'anno su indicazione/autorizzazione del Socio Unico sono stati portati a termine ulteriori investimenti:

- nell'anno 2016, sono stati effettuati investimenti (per circa Euro 30.000), necessari all'acquisto di equipaggiamenti tecnici (sniffer) non richiesti e non preventivati nella tariffa (extra convenzione).

- Nell'anno 2018 era previsto un ulteriore investimento connesso all'acquisto di un nuovo mezzo radiogeno, approvato dal Socio Unico durante l'assemblea del 16/4/2018, per un importo stimato di circa Euro 30.000 che non è stato effettuato in quanto è stato possibile individuare soluzioni rigenerative dell'attrezzatura esistente che hanno permesso di rinviare tale acquisto presumibilmente all'anno 2021;
- nell'anno 2019 è stato implementato un impianto per la rilevazione delle presenze del personale dipendente a mezzo di badge e sono stati rigenerati i giubbotti antiproiettile consentendone un allungamento della vita utile (10 giubbotti);
- Nell'anno 2020 sono state effettuate, come inserite nel Piano annuale degli investimenti 2020 approvato dal Socio (con Delibera n. 5/2019) durante l'assemblea tenutasi il 5/12/2019, le attività di investimento di seguito indicate:
Investimento connesso all'acquisto di un server di rete necessario per rendere autonoma la Società che fino ad oggi ha utilizzato, per la conservazione e l'elaborazione dei propri dati, una partizione del server di proprietà dell'Ente Socio. Seppur la condivisione è sempre avvenuta nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza necessari, motivazioni connesse alla salvaguardia della reciproca integrità dei dati ha reso, in ottica prudenziale, assolutamente consigliabile tale operazione;
Investimento relativo all'acquisto di due autoveicoli per il trasporto di persone (una Fiat Punto e una Dacia Stepway) necessari per sostituire altrettante autovetture, ormai obsolete, e essenziali per garantire l'elevato livello del servizio prestato dalla Società.

In conclusione al presente punto, per completezza si ricorda, che la Società ha tutt'oggi in forza, ed è uno degli elementi che garantisce la bontà del servizio offerto, una squadra tecnica (ad oggi composta da due elementi) il cui costo (come da accordi contrattualizzati) non è oggetto di "fatturazione" al Socio rientrando, tutte le manutenzioni effettuate dalla Società, nel valore della tariffa oraria prevista in sede contrattuale.

Misure di mitigazione del fattore di rischio n.2

Come nei passati anni si ritiene che non vi sia possibilità di mitigare il rischio analizzato se non portando all'evidenza del Socio Unico "l'anzianità" della tariffa applicata e sensibilizzandone una (eventuale) revisione. La suddetta proposta di mitigazione è avanzata in considerazione di tutto quanto espresso e si renderebbe ancor più necessaria in caso i servizi affidati si ampliassero, o venissero modificati, determinando la necessità di effettuare ulteriori acquisti di impianti e attrezzature specifiche, o nel caso il Socio deliberasse un affidamento alla Società di ulteriori attività di manutenzione che richiedessero il ricorso a unità aggiuntive da inserire in forza alla squadra tecnica. **Una revisione della tariffa, peraltro prevista in sede contrattuale seppur mai applicata, potrebbe consentire la possibilità di adeguare quanto riconosciuto al personale dipendente, generando un riconoscimento a favore dei lavoratori della Società che durante tutti questi anni sono indubbiamente cresciuti in termini di professionalità e di fidelizzazione divenendo il fulcro dell'elevato livello dei servizi resi dalla Società.**

Quanto al fattore di rischio numero 3 - Age management - "Invecchiamento" del personale dipendente:

Rilevato che l'invecchiamento del personale dipendente da un lato deve essere letto come maggior risorsa (e non quale fattore di rischio) in termini di fidelizzazione del lavoratore, conseguimento di un'elevata esperienza lavorativa e di una buona formazione professionale (anche a seguito delle

attività in tale ambito svolte dalla Società), dall'altro non può non essere letto in meri termini economici. Da questo ultimo punto di vista il costo dei singoli dipendenti è risultato crescere di anno in anno a seguito degli "scatti di anzianità" che devono essere loro riconosciuti. La società deve far fronte, con il passare degli anni, ad un crescente costo del lavoro avendo, quale contropartita attiva, la tariffa oraria riconosciuta in base al contratto di servizio sottoscritto in fase di costituzione della società (2010).

Misure di mitigazione del rischio n. 3

1 – E' ragionevole ipotizzare che il costo (in valore assoluto) del personale dipendente, a parità di servizi richiesti dal Socio Unico, possa essere, nel presente anno (2021), mitigato a seguito della riduzione di unità lavorative che risultavano (nel 2019 e 2020) in forza alla Società e che non sono state, ad oggi, ancora rimpiazzate.

Si deve, tuttavia, evidenziare come la Società abbia in previsione per il giugno 2021 l'assunzione di due nuove unità operative a tempo determinato, come da autorizzazione ricevuta dal Socio, che andranno a rimpiazzare, almeno parzialmente, i lavoratori usciti a vario titolo nell'ultimo quinquennio. L'assunzione di tali nuove unità, se da un lato determinerà un incremento del valore assoluto del costo del lavoro dall'altro consentirà, in considerazione delle caratteristiche richieste ai candidati, una mitigazione del rischio di *age-management* analizzato nel presente punto.

Riguardo l'assunzione delle due nuove unità operative si deve rilevare come, durante l'assemblea tenutasi il giorno 5 dicembre 2020, l'amministratore unico aveva rilevato: *"come le unità operative in forza alla Società si siano nel tempo ridotte a parità (o meglio pur rilevando un lieve incremento) dei servizi erogati al Socio. Per reintegrare l'organico operativo, consentendo un minor ricorso al lavoro straordinario durante il periodo estivo, l'Amministratore Unico propone di indire apposita selezione, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento vigente presso la Società, in modo da pervenire, prima dell'inizio della prossima stagione estiva (2020), all'assunzione di due unità operative part time (10 mesi su 12) a tempo determinato"*.

Il Socio Unico, con Delibera 6/2019, *"preso atto delle esigenze organizzative illustrate dall'Amministratore Unico, delibera di acconsentire all'assunzione, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento vigente presso la Società, di due unità operative aggiuntive part time (10 mesi su 12) a tempo determinato"*.

Successivamente a tale delibera, tuttavia, la situazione di generale incertezza generata dalla pandemia da Sars cov-2 ha indotto il Socio Unico a richiedere, in via del tutto prudentiale e condivisa dall'organo amministrativo della Società, (con il Provvedimento n. 79 /2020) la sospensione delle assunzioni previste per l'anno 2020.

Dette operazioni sono riprese agli inizi dell'anno 2021 e porteranno, salvo elementi ad oggi non noti, ad integrare (con due nuove unità) l'organico aziendale entro la metà di detto anno.

Per tutto quanto sopra esposto il fattore di rischio legato al maggior costo del lavoro a seguito dell'invecchiamento del personale dipendente (mitigato esogenamente fino all'anno 2020 dalla riduzione di personale dipendente) potrebbe ripresentarsi a partire dall'anno 2021.

2 - Si ritiene possibile mitigare il rischio in analisi introducendo, se necessario, la possibilità di rimettere a carico del Socio il costo, o parte di esso, delle ore ordinarie di manutenzione svolte dalla Squadra tecnica (che oggi, in base all'accordo in essere, non vengono "fatturate"). Oppure rimettendo a carico del Socio il costo delle ore impiegate dal personale dipendente per il sostenimento di corsi di formazione obbligatori (che fino ad oggi, per estrema accortezza, non essendo considerate ore di effettivo servizio operativo non vengono "fatturate"). In alternativa, ma

in via del tutto più diretta, attraverso una revisione della tariffa oraria prevista contrattualmente come già ipotizzato nell'analisi del precedente fattore di rischio numero 2.

Quanto al fattore di rischio numero 4 - presenza di crescenti oneri di manutenzione per la conservazione degli impianti (di proprietà e in affidamento):

Gli impianti di proprietà del Socio ed in dotazione di PSP Srlu risultano, rispetto all'anno in cui furono posti nella disponibilità della società (2010), richiedere un sempre maggior impegno sia in termini di ore (prestate dalla squadra di manutenzione interna) che di costi per materiali e servizi di manutenzione. La criticità espressa vale anche per le attrezzature direttamente acquistate dalla Società, che iniziano ad avere una certa anzianità e richiedono il sostenimento di costi di manutenzione se non anche di investimenti per il rinnovo.

Misure di mitigazione del rischio n.4

1 – La crescente esperienza e la professionalità nel tempo acquisite dalla *squadra tecnica* (oggi costituita da due unità) consentono di poter “gestire” internamente e in modo, si ipotizza, sempre più rilevante una serie di manutenzioni non qualificate (o meglio non necessarie di certificazione) con beneficio sul costo complessivo degli oneri di manutenzione;

2 – E' possibile mitigare il rischio anche attraverso un rinnovo delle attrezzature e degli impianti in uso alla Società effettuata direttamente dal Socio Unico.

3 – Anche in questo caso si ritiene di poter mitigare il rischio eventualmente attraverso l'introduzione della possibilità di fatturare al Socio le ore di manutenzione svolte dalla Squadra tecnica, in alternativa, in via del tutto più diretta, attraverso una revisione della tariffa oraria prevista contrattualmente come già ipotizzato nell'analisi del precedente fattore di rischio numero 2.;

Quanto al fattore di rischio numero 5 - Crescenti necessità di adempimenti amministrativi posti a carico della Società dalle norme di riferimento:

Si rileva una crescente necessità di attività essenziali seppur non puramente “operative” che richiedono il dispendio di ingenti tempi e risorse, oltreché di una professionalità crescente. Ci si riferisce alle attività si seguito sinteticamente e non esaustivamente elencate:

- Istruttoria per pratiche di affidamenti (acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della società) nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- Espletamento di pratiche Amministrative del personale (presenze, indennità, autorizzazioni Prefettizie, archivio, ecc.);
- Gestione fatture attive (in formato elettronico) e passive;
- Attività di Formazione (programmazione fabbisogni aziendali);
- Attività di Anticorruzione e trasparenza;
- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Adempimenti in materia di privacy;
- Implementazione e aggiornamento di sistemi di gestione interni.

Si è ritenuto possibile mitigare il rischio attraverso la “creazione” e futura (possibile) implementazione di un vero e proprio reparto amministrativo che si occupi in modo esclusivo di tutte le problematiche sopra sintetizzate. Tale reparto è stato formalizzato con la Determina n. 13 del

maggio 2018 risulta, ad oggi, costituito, anche in un'ottica di sostenibilità economica, da due elementi (un Caporeparto e da un operatore amministrativo) e fa direttamente capo all'organo amministrativo (come evidenziato nell'organigramma proposto).

Il reparto amministrativo, tra l'altro, risponde alla necessità di provvedere ad una attenta verifica dei processi aziendali per la formulazione, ove necessario, di adeguate misure di prevenzione.

L'intento è quello di tener sotto controllo gli impatti di qualsiasi natura derivanti dai processi e di migliorare le prestazioni nei confronti del Socio Unico, anche attraverso una gestione consapevole dei rischi, come previsto dai Sistemi di Gestione Integrati Qualità-Sicurezza-Ambiente.

Quanto al fattore di rischio numero 6 - possibile esposizione della Società a rischi legati ai fenomeni corruttivi e alle attività sensibili del modello 231.

Le misure di mitigazione del rischio vengono di seguito sinteticamente esposte

1. adozione del modello organizzativo 231;
La società ha adottato a far data dal 3 marzo 2015, un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa vigente e adeguato ai processi societari.
Il Modello si compone di una "*parte generale*" e di una "*parte speciale*":
 - La *parte generale* comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
 - La *parte speciale* individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo ed i principi di comportamento; il Modello comprensivo del Codice Etico e norme di comportamento, sarà oggetto di revisione contestualmente all'aggiornamento del Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. nomina dell'organismo di vigilanza (OdV);
3. nomina dell'organismo indipendente di vigilanza (Oiv);
4. Piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Quanto al fattore di rischio n. 7 - pandemia da COVID-19

A seguito della situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, la Società ha messo in campo tutti le misure necessarie, sia previste da protocolli di legge che anche dettate da ulteriori comportamenti indotti da aggiuntiva prudenza, per affrontare l'emergenza e garantire il rispetto delle misure restrittive richieste a tutela della salute.

Misure di mitigazione del rischio n.7

Le misure di mitigazione del rischio vengono di seguito sinteticamente esposte:

- Smart working;

- Tutela di dipendenti fragili attraverso gli istituti delle ferie e degli ammortizzatori sociali;
- Programmazione di operazioni ripetitive di sanificazione di ambienti e attrezzature;
- Organizzazione delle turnistiche di lavoro in modo da limitare al massimo i contatti tra gli operatori.

Le misure attuate hanno, effettivamente, consentito nell'anno 2020 una mitigazione del rischio con limitazione assoluta dei casi di contagio. Si ritiene di proseguire con le misure adottate, visto i risultati conseguiti, anche nell'anno 2021 eventualmente implementandole se vi fossero diverse evidenze riscontrate.

Il Secondo il comma dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 prevede che "le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale". A seguito di tale assunto PSP Srl ha selezionato ed elaborato alcuni indicatori ritenuti rilevanti, che possono essere in caso di opportunità implementati annualmente e che tracciano delle "soglie di allarme" da poter utilizzare per monitorare gli andamenti societari. Lo scavalco delle "soglie di allarme" si traduce in superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società e meritevole dunque di approfondimento. Tali "squilibri", laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare, che si estendesse anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

Nella fattispecie di PSP Srl si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. La gestione operativa delle società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi di produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c. La relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- d. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- e. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%.

Stabilite le soglie critiche, e con particolare riferimento agli oneri finanziari, si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio ma unicamente elementi di analisi del peso degli oneri finanziari stessi, anche i seguenti indicatori:

- f. L'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1;
- g. L'indice di durata dei crediti a breve termine ($360 \times \text{crediti a breve termine} / \text{fatturato}$) supera i 180 giorni;
- h. L'indice di durata dei debiti a breve termine ($360 \times \text{debiti a breve termine} / \text{acquisti}$) supera i 180 giorni.

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2020 di PSP Srlu in funzione degli indicatori di soglia previsti e ritenuti significativi per definire gli andamenti della Società.

Indicatore Soglia	Descrizione	SI/NO	Valori e risultati aggiornati con dati bilancio 2020
a	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore della produzione : A meno B, ex art. 2525 c.c.)	NO	2017 - positivo 2018 - positivo 2019 - positivo 2020 - positivo Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
b	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	NO	2017 - nessuna erosione (utile) 2018 - nessuna erosione (utile) 2019 - nessuna erosione (utile) 2020 - nessuna erosione (utile) Gli utili degli ultimi quattro esercizi hanno incrementato il Patrimonio Netto della Società. Si evidenzia che nessun dividendo è stato distribuito. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
c	La Relazione redatta dal Collegio Sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	NO	Il Collegio Sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nella propria relazione al bilancio relativo all'esercizio 2020 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
d	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura inferiore al 30%	NO	2017 - indicatore = 11,93 2018 - indicatore = 19,62 2019 - indicatore = 27,04 2020 - indicatore = 19,79 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.

e	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 4%	NO	2017 - La Società non ha oneri finanziari. 2018 - La Società non ha oneri finanziari. 2019 - La Società non ha oneri finanziari. 2020 - La Società non ha oneri finanziari. Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
f	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1.	NO	2017 - indicatore = 5,30 2018 - indicatore = 5,36 2019 - indicatore = 6,01 2020 - indicatore = 6,38 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
g	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	2017 - indicatore = 113 2018 - indicatore = 115 2019 - indicatore = 150 2020 - indicatore = 146 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
h	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	2017 - indicatore = 44 2018 - indicatore = 50 2019 - indicatore = 48 2020 - indicatore = 50 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.

Nella tabella seguente si riportano, per completezza, anche i valori degli indicatori soglia assunti, oltreché nel 2020, anche negli anni precedenti (2017, 2018 e 2019).

Indicatore Soglia	Descrizione	2017	2018	2019	2020	Note al 31/12/2019
a	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi. (differenza tra valore della produzione : A meno B, ex art. 2525 c.c.)	positivo	positivo	positivo	positivo	Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
b	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	Utile	Utile	Utile	Utile	Il Bilancio relativo all'esercizio 2020 (in fase di approvazione) porta un utile di esercizio. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
c	La relazione redatta dal Collegio Sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	No	No	No	No	Il Collegio Sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nella propria Relazione di accompagnamento al bilancio relativo all'esercizio 2020 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale.
d	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura inferiore al 30%	11,93	19,62	27,04	19,79	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
e	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 4%	NO	NO	NO	NO	La Società non ha oneri finanziari emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
f	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1.	5,3	5,36	6,01	6,38	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2020 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
g	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	113	115	150	146	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2020 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
h	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	44	50	48	50	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2020 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.

Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 – valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell’attività svolta dalla società, in merito all’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs 175/ 2016.

Rif.comma 3 D. Lgs. 175/2016	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
lett.a	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.	<p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> *PSP Srlu svolge la propria attività esclusivamente a favore del Socio Unico; *che il ricorso al mercato per la produzione di servizi si limita alle spese strettamente connesse al servizio prestato al Socio unico; *che la Società è tenuta a rispettare il Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016); *che la Società si è, peraltro, dotata di uno specifico Regolamento interno per l’acquisizione beni e servizi; *che non esistono beni o servizi di proprietà industriale ed intellettuale da tutelare; *considerate, infine, le dimensioni della Società e la struttura organizzativa. <p>Per tutto quanto sopra, in questa fase, non si ritiene necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 let.a.</p> <p>Si evidenzia, tuttavia, che nel caso il Socio Unico decidesse di autorizzare la Società a diversificare i propri servizi, potrebbe rendersi necessario procedere alla stesura di idonei regolamenti volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.</p>
lett.b	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.	<p>La Società, in un’ottica di sviluppo, nella finalizzazione dell’attività di analisi dei processi aziendali volti alla valutazione del rischio e anche in considerazione con quanto previsto all’art. n° 6 co. b del D.lgs 175/2016, con Determina n. 13/2018 del 18/05/2018 ha voluto individuare il Reparto Amministrazione come ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza e nel rispetto delle dimensioni e alla complessità della Società. Il Reparto Amministrazione è collocato alle dirette dipendenze gerarchiche dell’Organo Amministrativo.</p> <p>Il Capo Reparto Amministrativo (Sig.ra Ausilia Canestrelli), unitamente all’Amministratore Unico, collaborano fattivamente con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da quest’ultimo e trasmettendo trimestralmente all’organo di controllo statutario tutte le informazioni necessarie per verificare la regolarità e l’efficienza della gestione.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all’ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 let.b) siano già previste nell’attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario, preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.</p>

lett.c	Codici di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettiva aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.	PSP Srlu - ha adottato il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - ha adottato il proprio Codice Etico; - ha approvato il proprio Piano triennale anticorruzione; La Società ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti interni: - Regolamento per l'acquisizione beni e servizi in economia; - Regolamento di gestione del fondo cassa economale; - Regolamento Missioni-Trasferte; - Regolamento Erogazione Contributi. Con assemblea tenutasi il 22/11/2018 la Società ha, infine, approvato: - un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - un Regolamento aggiornato di gestione del fondo cassa economale.
lett. d	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.	In considerazione delle dimensioni della Società, della struttura e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma, che appaiono non pertinenti con le dimensioni e l'attività svolta da PSP Srlu.

Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente Relazione verrà pubblicata unitamente al bilancio di esercizio 2019 che si compone di bilancio e nota integrativa, nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale.

Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 - Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Piombino, 21 aprile 2021

Port Security Piombino Srlu
L'Amministratore Unico
Dott. Gabriele Martellucci

